

Mobilità docenti 2020



DOCENTI: Mobilità 2020: no a presentazione delle domande. Nessuna ordinanza ministeriale per il momento causa COVID-19.

A causa della grave emergenza sanitaria che attualmente sta vivendo il nostro paese, i Sindacati hanno manifestato opposizione alla proposta avanzata dal Governo.

Si era ventilata la data del 16 marzo 2020 per la presentazione delle domande.

Ma oggi, in assenza dell'ordinanza, da intendersi quale condizione di validità legale per la presentazione della domanda, i docenti saranno costretti ad attendere.

Non possiamo prevedere le tempistiche, poiché strettamente connesse ai risvolti delle prossime ore. Tutto è appeso a un filo. E fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà scemata, crediamo che la scelta del Governo centrale sarà quella di postergare l'avvio della mobilità docenti 2020.

Anzi, rettifichiamo, la posizione giuridica corretta è quella che opta per la volontà di sospenderla. Come di fatto sono sospese oggi le attività didattiche.

Una valutazione giudiziosa in termini di salute e tutela del bene collettivo del personale docente ed amministrativo, sempre impegnato in prima linea. Pensiamo, ad esempio, al personale amministrativo da impiegare per l'esame delle domande. Un impegno di risorse in un momento critico per la salute pubblica.

Da oggi ci trovi anche a
TRAPANI

IL NOSTRO REFERENTE
Avv. Floriana Giocondo
Via dell'Olmo, 45
320 9336398

Avvocato Fasano

DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO SCOLASTICO
DIRITTO FORESTALI

AVVIA IL TUO APPUNTAMENTO
IN VIDEO CON L'AVVOCATO FASANO
Invia un messaggio WhatsApp al: 3348120803
per un video appuntamento

Avvocato Fasano

#iorestoacasa

Ma sospendere non vuol certamente dire annullare. La mobilità si farà e seguirà le sorti dell'anno scolastico di riferimento. Bisognerà solo attendere. La sospensione giuridicamente blocca gli effetti di una procedura amministrativa per un lasso di tempo determinato. Una volta cessata, gli effetti dell'atto amministrativo riprenderanno con efficacia immediata, senza pregiudizio alcuno. I docenti, quindi, potranno stare tranquilli.

Vediamo insieme gli scenari che si apriranno quando sarà possibile, finalmente, presentare la domanda.

IL SISTEMA DELLE PREFERENZE

Le preferenze saranno 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze. In questo caso è importante l'ordine con cui si esprimono le preferenze: es. se si vuole dare "priorità" al trasferimento interprovinciale tali preferenze vanno inserite prima di quelle provinciali (e viceversa).

Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).

Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

scuole

comuni

distretti

codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

istruzione degli adulti, che comprende:

corsi serali degli istituti di secondo grado;

centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

sezioni carcerarie ove esprimibili;

sezioni ospedaliere;

licei europei.

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;

le sezioni carcerarie ed ospedaliere;

le sezioni di scuola speciale;

i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

PARITARIE e 104.

In domanda devono essere inserite!

Come?

Mediante allegazione dei documenti giustificativi in formato PDF in sezione allegati.

Per il modello di istanza inviate un messaggio al 3348120803.

SOGGETTI INTERESSATI ALLE FASI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Risultano esclusi, quindi, i docenti precari, sia con contratto al 30/06 che al 31/08, e i docenti in anno di prova con supplenza annuale FIT. Dal prossimo anno scolastico, dunque, tutti i docenti assunti in ruolo o quello che otterranno il trasferimento /passaggio non potranno essere titolari di ambito ma su scuola.

2. Le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma (codice ISA). È soppresso il codice di

“ambito” e non è più presente la limitazione delle 5 scuole da poter inserire.

3. Le preferenze possono essere del seguente tipo: ù scuole ù comuni ù distretti ù codice provincia.

4. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intra provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province, A partire dalla domanda di mobilità 2019/2020, i docenti potranno, quindi, scegliere fino ad un massimo di 15 preferenze. Se vorranno i docenti che presenteranno istanza di mobilità, potranno anche scegliere 15 preferenze di scuola, inserendo il codice puntuale dell'Istituzione scolastica che, in caso di Istituti comprensivi o Istituti di Istruzione Superiore, saranno codici “unici.

5. Sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA; il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande. vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA'.

SISTEMA PRECEDENZE FAMILIARI DISABILI - DICHIARAZIONI ALLA DOMANDA

10. Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

11. In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue: lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.; qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di

disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato; l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'accertamento definitivo da parte della commissione.

12. Situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche: può essere documentata, in via provvisoria, con la suddetta certificazione, qualora le commissioni non

si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati; la mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio; la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down: può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base; tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le S.L.; è fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

13. Persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21. della legge n. 104/92

14. E' necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, che sono state riconosciute.

15. Inoltre deve risultare quanto segue: per le persone disabili maggiorenni di cui all'art 33,

comma 6 della legge n. 104/92 la situazione di gravità della disabilità; per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7) la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente; A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale. Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia Nelle certificazioni deve risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la

terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

16. Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità. Si precisa che il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le seguenti modalità: il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; l'attività di assistenza con carattere di unicità a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.

17. L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

IL NOSTRO MESSAGGIO PER I DOCENTI

Oggi, questo prontuario, cerca di mettere sotto le luci della ribalta I DIRITTI, troppo spesso calpestati, annullati, frullati e miscelati dalla grave incompetenza di chi - in teoria - dovrebbe aver piena contezza della legislazione in materia di diritto scolastico nazionale e, soprattutto, comunitaria.

Nella pratica odierna ciò - con grave nostro rammarico - non si verifica. Troppo spesso abbiamo assistito al calpestio incurante del docente, della sua dignità personale e familiare e, perché no? a questo punto dobbiamo gridarlo a lapalissiane lettere: "DELLA DIGNITÀ ECONOMICA, SPAZZATA DA UNA MOBILITÀ INSANA CHE HA RESO LA VITA IMPOSSIBILE A MIGLIAIA DI INSEGNATI CHE VANTANO ANNI DI SERVIZIO, DI PRECARIATO, ABILITAZIONI, SPECIALIZZAZIONI, FAMILIARI CON 104, PRE RUOLO PARITARIE,

CONCORSI VINTI E ...CHI PIÙ NE HA PIÙ NE
METTA!”

Paritarie

Anche se la Cassazione recentemente ha bocciato la validità per la ricostruzione di carriera non lo ha fatto per la mobilità. Quindi il punteggio va inserito!

104

Per i docenti referenti unici di un disabile affetto da disabilità grave, è stato dichiarato dai Tribunali del lavoro, su presentazione dei nostri ricorsi, il diritto alla precedenza



Il nostro studio offre consulenza per quanto concerne la possibilità presentare un ricorso per poter avvicinarsi al proprio ambito comunale di residenza. Non tutti hanno le caratteristiche

Ricorsi docenti



Nel 2019 il Sole 24 ORE ci ha insignito del titolo miglior studio legale del Sud Italia per la materia del Diritto scolastico. I nostri ricorsi e le nostre vittorie le trovi tutte registrate sul sito: www.avvocatofasano.com